



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti
III U. O. Scuole Secondarie

LA DIRIGENTE

- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il “T. U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
- VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTA la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
- VISTO il D. L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124 e all’art. 1, c. 107, della L. 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTO il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “codice dell’Amministrazione Digitale”;
- VISTO il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice della Privacy” così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- VISTO il D. L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l’art. 2, c. 4-ter, il quale dispone che: “La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al c. 6-bis dell’art. 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente”;
- VISTA l’O.M. del 10 luglio 2020, n. 60, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, cc. 6-bis e 6-ter, della L. 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo;
- VISTO il D.C.D. del 21 luglio 2020, n. 858, relativo alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;
- VISTA la nota prot. n. 806 del 07/08/2020 con la quale l’USR Lazio autorizza gli UU.SS.PP. ad avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per l’attività di valutazione delle istanze di iscrizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze;
- VISTO il D.D. AOOUSPRI prot. n. 2998 dell’13/08/2020 con il quale l’Ufficio IX Ambito Territoriale di Rieti ha individuato le scuole polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall’O.M. del 10 luglio 2020 n. 60;

- VISTE le istanze degli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze pervenute per la provincia di Rieti;
- VISTE le risultanze della verifica effettuata in via amministrativa dall'USP di Rieti e dalle istituzioni scolastiche delegate sulle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, operata attraverso la piattaforma predisposta dal M.I.;
- VISTI i decreti di esclusione disposti dall'USP di Rieti nei confronti degli aspiranti per carenza dei requisiti di ammissione;
- DATO ATTO che l'art. 6, c. 4, dell'O.M. del 10 luglio 2020, n. 60 e l'art. 2, c. 11, del D.C.D. del 21 luglio 2020, n. 858, dispongono che "gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie";
- DATO ATTO che l'art. 8, c. 7, dell'O.M. del 10 luglio 2020, n. 60, dispone che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate" con tutte le conseguenze di cui ai successivi cc. 8-10;
- VISTO il proprio D.D. prot. n.3539 del 01 settembre 2020 e n. 3920 del 09 settembre 2020 relativi alla pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rieti per personale docente ed educativo valide per il biennio 2020/22;
- CONSIDERATO che il Prof. Caldarone Alessandro, incluso nelle GPS di I fascia per l'insegnamento Matematica e Fisica – A027 negli istituti di istruzione secondaria di II grado, non è in possesso del titolo abilitante valido per l'accesso alla I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze;
- CONSIDERATO che la Prof.ssa Mostarda Elisa ha richiesto la rettifica del punteggio, a seguito di un errato inserimento del proprio servizio per la classe di concorso A050-Sc. Naturali Chimiche e Biologiche,
- RITENUTO di dover disporre, alla luce delle verifiche effettuate in via amministrativa sulle risultanze emerse dal sistema, le esclusioni ai sensi dell'O.M. del 10 luglio 2020 n. 60 art. 7 c. 8 e della nota n. 26841 del 05 settembre 2020;

DISPONE

Art. 1

L'esclusione ai sensi dell'art. 7 c. 8 dell'O.M. del 10 luglio 2020, n. 60, dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rieti, su posto comune del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, del Prof. Caldarone Alessandro per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica.

Art. 2

La rettifica della posizione per la classe di concorso A050-Sc. Naturali Chimiche e Biologiche per la Prof.ssa Mostarda Elisa, come di seguito indicato:
da pos. 30 con punti 73,50 a pos. 34 con punti 68,50

Art. 3

Il presente atto è pubblicato sul sito internet dell'Ufficio (www.usp-rieti.it).

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all'O.M. del 10 luglio 2020 n. 60 e dal D.C.D. del 21 luglio 2020, n. 858 e alla normativa in essi richiamata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93*